DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1987

recante modifica della direttiva 80/1095/CEE che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale

(87/487/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 87/230/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, che modifica la direttiva 80/1095/CEE e le decisioni 80/1096/CEE e 82/18/CEE per quanto concerne la durata ed i mezzi finanziari delle misure di eradicazione della peste suina classica [1], in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che la direttiva 80/1095/CEE [5] ha previsto che gli Stati membri non ufficialmente indenni dalla peste suina devono applicare programmi nazionali, allo scopo di eliminare la malattia nello spazio di sei anni;

considerando che, a norma dell'articolo 2 della decisione 87/230/CEE, il Consiglio delibera in particolare sulle misure necessarie che gli Stati membri devono attuare per pervenire all'eradicazione della peste suina classica nella Comunità; che tali misure possono ripercuotersi sull'insieme della regolamentazione comunitaria finora adottata per quanto riguarda i problemi di polizia sanitaria nel commercio degli animali e delle carni; che conviene quindi, per garantire l'efficacia di tali misure, modificare adeguatamente le disposizioni di tale regolamentazione;

considerando che durante il periodo di cui alla direttiva 80/1095/CEE una grave epizoozia di peste suina classica ha colpito il territorio di alcuni Stati membri, rendendovi difficile la realizzazione integrale dei loro programmi di eradicazione;

considerando che grazie alle misure di lotta applicata, in particolare la creazione di zone vaccinali, la malattia ha potuto essere circoscritta; che è quindi possibile per gli Stati membri interessati proseguire le operazioni di risanamento, al fine di rendere i territori colpiti indenni dalla peste suina classica, e che per questo è indispensabile un periodo complementare di quattro anni; che possano essere necessarie operazioni di eradicazione negli Stati membri che hanno già risanato il loro territorio;

considerando che alla luce della nuova situazione creatasi è opportuno coordinare la sospensione della vaccinazioni sistematiche, allorché queste ultime sono state intraprese;

considerando che lo stabilire e il mantenere i territori degli Stati membri o di parti di tali territori ufficialmente indenni o indenni da peste suina classica influisce sia sulla libera circolazione dei suini vivi e delle carni suine tra questi territori o parti di territorio, sia sull'incremento della produttività dell'allevamento e di conseguenza sul reddito di coloro che lavorano in tale settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/1095/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, punto 1, secondo trattino, punto 2, ultimo comma e punto 3, ultimo comma dopo i termini « non sono presenti suini vaccinati » sono aggiunti i termini « negli ultimi dodici mesi »;

2) è inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 3 bis*

1. Gli Stati membri che, al termine dell'azione prevista all'articolo 3, non abbiano raggiunto lo stato di ufficialmente indenni dalla peste suina elaborano un nuovo piano, per completare l'eradicazione di tale malattia.

2. Il nuovo piano deve essere realizzato entro un termine che consenta di portare a dieci anni la durata dell'insieme dell'azione prevista dall'articolo 3 e dal presente articolo. Tale piano deve rispondere alle disposizioni dell'articolo 4 bis e deve essere approvato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione 80/1096/CEE [1].

[1] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5. »;

[1] GU n. L 99 dell'11. 4. 1987, pag. 16.
[2] GU n. C 295 del 21. 11. 1986, pag. 5.
[3] GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 169.
[4] GU n. C 83 del 30. 3. 1987, pag. 3.
[5] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.

3) è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 4 bis*

1. Il nuovo piano di cui all'articolo 3 bis deve essere concepito in modo che al termine del periodo previsto il territorio dello Stato membro interessato sia ufficialmente indenne dalla peste suina classica.

2. Il nuovo piano deve precisare, secondo il caso :

a) nelle regioni in cui la vaccinazione è stata praticata per più di un anno :
 — il numero di allevamenti prescelti per praticare una campionatura rappresentativa della regione e il numero di suini in ciascuno di essi ;
 — il numero di suinetti da sottrarre alla vaccinazione ottenuti da scrofe vaccinate in detti allevamenti ;
 — il numero e la natura degli esami cui saranno sottoposti i suinetti per un periodo di sei mesi, al fine di individuare l'eventuale presenza di virus della peste suina classica ;
 — qualora gli esami di cui al terzo trattino dimostrino l'assenza di virus della peste suina classica, l'obbligo di sospensione della vaccinazione e la data prevedibile di tale sospensione ;

b) nelle regioni in cui la vaccinazione è stata praticata da meno di un anno :
 — la data in cui sono iniziate le operazioni di vaccinazione ;
 — la data prevista per l'applicazione delle azioni di cui alla lettera a) ;

c) negli Stati membri o nelle parti di territorio in cui la vaccinazione è stata sospesa, ma che non sono ancora ufficialmente indenni dalla peste suina :
 — il numero di allevamenti (allevamenti di riproduttori, di moltiplicatori, misti e da ingrasso) in cui saranno realizzati controlli per sondaggio ;
 — il numero totale e la natura dei controlli che saranno effettuati annualmente in detti allevamenti ;
 — il numero di controlli sierologici per sondaggio che saranno effettuati annualmente sui suini da macello.

3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le previsioni delle spese annue per l'esecuzione del nuovo piano durante il periodo restante a decorrere dal 1° gennaio 1988. » ;

4) l'articolo 6, paragrafo 1 è completato dai termini seguenti :

« o i nuovi piani previsti all'articolo 3 bis, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 bis della decisione 80/1096/CEE. » ;

5) l'articolo 6, paragrafo 2 è completato dalla frase seguente :

« I nuovi piani sono approvati conformemente alla procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione 80/1096/CEE. » ;

6) all'articolo 6, paragrafo 3, quarta riga dopo i termini « sul loro territorio » sono inseriti i termini « o in qualunque altra parte del territorio della Comunità » ;

7) all'articolo 8, paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase :

« Analogamente, uno Stato membro che, nel corso della durata totale dell'azione prevista all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 80/1096/CEE, ha perduto la qualifica di ufficialmente indenne dalla peste suina, può ricorrere all'articolo 3 bis, paragrafo 1, purché la realizzazione del suo piano sia limitata alla durata dell'azione complementare. » ;

8) è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 12 bis*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per attuare i nuovi piani di eradicazione di cui all'articolo 3 bis, approvati conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione 80/1096/CEE, alla data fissata dalla Commissione nella sua decisione d'approvazione. ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1987.

Per la Commissione

Il Presidente

L. TØRNÆS